



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento

Ordinanza N.

9

Data di registrazione

08/02/2022

OGGETTO: MODIFICHE TEMPORANEE IN VIA FIUME D'ITALIA/VIA CANGIAMILA, TRATTO COMPRESO TRA C.SO ODIERNA/VIA FIUME D'ITALIA - VIA FIUME D'ITALIA /VIA BOITO - VIA SCOPELLITI/VIA CANGIAMILA - VIA CANGIAMILA/VIA ROMA

AREA LEGALE E POLIZIA MUNICIPALE

Il Capo Area 5 – Servizi Legali e Polizia Municipale

Dato atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art. 7 D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 6/bis della Legge n. 241/90, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

Vista la richiesta prot. n. 4005 del 08/02/2022 dell'Arch. Di Vincenzo Salvatore, in qualità di Capo Area P.O.3 del locale U.T.C., con la quale comunica che si devono eseguire lavori urgenti da parte di Italgas Reti S.p.A della sede stradale nelle vie Cangiamila e Fiume D'Italia, tratto compreso tra Via Odierna via F. D' Italia – via F. D' Italia incrocio via Boito, via Scopelliti incrocio via Cangiamila – via Cangiamila via Roma;

Visto il parere favorevole del Comandante;

Considerato che per consentire l'esecuzione dei lavori è necessario apportare delle modifiche temporanee alla circolazione veicolare;

Visto l'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285;

ORDINA

Istituire per il giorno 08 Febbraio 2022, dalle ore 14:00 fino a fine lavori, il divieto di transito veicolare e pedonale nelle vie Cangiamila e Fiume D'Italia, tratto compreso tra Via Odierna via F. D' Italia – via F. D' Italia incrocio via Boito, via Scopelliti incrocio via Cangiamila – via Cangiamila via Roma;

DISPONE

l'inosservanza delle prescrizioni previste dall'ordinanza è punita ai sensi dell'art. 7 del D. L.gs. n. 285 del 30 aprile 1992;

E' fatto obbligo alla ditta di provvedere a:

- □□□□□□□□ apporre la relativa segnaletica stradale di pericolo, di prescrizione e di indicazione prevista dal vigente codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione. Detta segnaletica recherà, altresì, l'indicazione della data di inizio e fine lavori;

- garantire, con propri mezzi e movieri, l'accesso dei pedoni alle abitazioni private, agli esercizi commerciali e agli esercizi e uffici pubblici, nonché l'accesso dei veicoli nei locali all'uopo, garantendo le opportune cautele prescritte dal vigente codice della strada nonché dal relativo regolamento di esecuzione per tutelare la sicurezza della circolazione stradale (pedonale e veicolare);

La ditta esecutrice, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni causate a persone e/o cose che si dovessero verificare per cause connesse alla mancata predisposizione della segnaletica stradale sopra specificata nonché per la mancata adozione delle prescritte cautele, rimane unica responsabile;

AVVERTE

La presente ordinanza entrerà in vigore al momento della posa della segnaletica stradale.

Ai sensi del combinato disposto di cui al D.P.R. 1199/71, alla l. 1034/71 ed alla l. r. 10/91 si precisa che chiunque vi abbia interesse, ricorrendone i presupposti di legge, potrà proporre avverso il presente provvedimento ricorso straordinario avanti il Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso al T.A.R. Sicilia, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Manda copia della presente a:

- U.T.C. Sede

- Commissariato di P.S. Città

- Stazione Carabinieri Città

Il Responsabile del Procedimento: Pasqualina Vitello

Il Capo Area
di blasi rosa / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)